



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della [cartella esattoriale](#) può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

NDR: in tal senso Cass. 6395/14.

Tribunale di Milano, sentenza del 23.4.2020, n. 2562

...omissis...

Le domande attoree sono infondate e vanno respinte per le ragioni che seguono.

Infondata è l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di Equitalia (Documento *omissis*) con il quale l'esattore nel giugno 2017, avuto riguardo alla richiesta di definizione agevolata dei carichi presentata da *omissis* il 2.12.2016 (e riferita e diverse esposizioni debitorie del medesimo) comunicava l'importo dovuto da *omissis* e l'esclusione dalla definizione agevolata di un certo debito (quello derivante dalla sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dal Garante con ordinanza ingiunzione n. 78 del 21 febbraio 2013). Tale documento che fissava scadenze per pagamenti dilazionati del complessivo debito è stato pacificamente notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento e ricevuto secondo l'attore il 16.6.2017.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimità di tale modalità di notificazione espressamente prevista dall'art. 26 D.P.R. 602/19731 con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento.

Né la mancanza di mancanza della relata di notifica incide sulla validità della notificazione: "In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. (Cass. n. 6395/14).

Va rammentato che in caso di notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario.

D'altra parte, come correttamente osservato dai convenuti, qualunque vizio della notificazione risulterebbe nel caso di specie sanato, né ex art. 156 c.p.c. potrebbe essere dichiarata la nullità della notificazione, avendo *omissis* certamente ricevuto e preso piena consapevolezza della comunicazione (Documento *omissis*).

L'eccezione di difetto di notifica va dunque disattesa.

omissis ha sostenuto il proprio diritto all'inclusione del debito derivante dalla sanzione amministrativa irrogata dal Garante con ordinanza ingiunzione n. 78/13 nella previsione di definizione in via agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016, dovendosi ritenere privo di efficacia retroattiva l'intervento modificativo operato dalla legge di conversione, L. n. 225/16. Ha dunque contestando la comunicazione di Equitalia (Documento *omissis*) che dava atto di tale esclusione.

La questione dell'efficacia degli emendamenti ai decreti legge va affrontata partendo dall'art. 77 Cost. comma 3 in forza del quale: "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione".

La Corte di Cassazione ha equiparato la conversione con emendamenti soppressivi alla mancata conversione parziale del decreto medesimo, riconoscendo in tal caso l'efficacia ex tunc dell'emendamento (n. 9386/16, n. 8056/08, n. 11186/05) e ha distinto tra emendamento soppressivo efficace ex tunc ed emendamento modificativo efficace ex nunc. La Corte in particolare definisce l'emendamento sostitutivo (che equipara al "soppressivo", con efficacia ex tunc) come quello che disciplina in modo "totalmente diverso" la stessa fattispecie concreta oggetto del D.L. (sent. n. 9386/16). La Corte Costituzionale (sent. n. 367/10) ha altresì sottolineato come "La conversione del decreto-legge e, correlativamente, il rifiuto di conversione possono essere, infatti, anche parziali e, a sua volta, il rifiuto parziale di conversione - come, del resto, è ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità - può essere anche implicito, a seconda del tipo di emendamento approvato. Nè, sul punto, apporta un decisivo contributo chiarificatore l'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), allorché stabilisce che "le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente>>. Tale disposizione si limita, infatti, a sottrarre la legge di conversione all'ordinario regime della vacatio, senza occuparsi direttamente dell'efficacia intertemporale delle disposizioni del decreto-legge emendate.

Il caso all'esame della Corte Costituzionale riguardava un emendamento formalmente aggiuntivo, ma giudicato sostanzialmente soppressivo, in quanto limitativo dell'efficacia della precedente disposizione prevista dal D.L. (riguardate le notifiche solo a procedimenti di taluni uffici giudiziari, mentre nel D.L. la disposizione riguardava tutti gli uffici).

Del tutto condivisibile è, poi, indicazione offerta dalla Cassazione in ordine all'interpretazione della natura soppressiva o modificativa dell'emendamento: "L'eventuale permanenza del dubbio derivante dalla lettera della legge può essere, comunque, eliminata attraverso un'interpretazione riferita al sistema in cui la disposizione normativa di conversione del decreto legge si colloca. Tale sistema è ispirato dall'art. 77 Cost., commi 1 e 2, ad un criterio di rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa, cosicché ogni volta che ci si domanda se dare la precedenza ad una disposizione contenuta in un atto governativo avente forza di legge - quello modificato per soppressione - o ad una disposizione normativa, contenuta in una legge di conversione del Parlamento, di "soppressione" di quella governativa, la scelta deve propendere per il secondo. Come del dilemma (Corte costituzionale 22 febbraio 1985, n. 51). In sede di conversione in legge di un decreto legge, infatti, il Parlamento "si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge" (Corte costituzionale 23 maggio 2007, n. 171). Non a caso, a stabilire l'equipollenza tra soppressione di una disposizione normativa e sua mancata conversione, l'art. 78, comma 4, n. 2 del Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio 1971 prevede che, qualora la deliberazione di mancata conversione dell'Assemblea parlamentare "riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse". Infine, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà del legislatore di voler attribuire alla "soppressione" dell'art. 4 il significato di "abrogazione ex nunc" l'interpretazione maggiormente aderente al principio di eguaglianza tra i contribuenti è quello di evitare ogni discriminazione tra coloro per i quali, sulla mera base di atti discrezionali di organizzazione, l'amministrazione finanziaria sia riuscita ad utilizzare i primi due mesi del 1982 per adottare degli avvisi di accertamento rispetto a coloro che sarebbero stati raggiunti nei dieci mesi successivi."

Nel caso di specie l'art. 6 co. 1 D.L. n. 193/2016 (nel suo testo originario) prevedeva "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento." Il comma 10 escludeva dalla definizione i carichi recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

La L. 1.12.2016 n. 225, convertendo con modificazioni il D.L. 193/2016, ha introdotto al comma 10 la lettera e-bis) che ha esteso l'esclusione a le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

L'emendamento introdotto dal Parlamento con la legge di conversione, seppure formalmente additivo della lett. e-bis), ha tuttavia determinato nella sostanza una drastica limitazione dei carichi "rottamabili", eliminando la possibilità di definizione agevolata di tutti quelli derivanti da sanzione (tranne quelle già escluse dalla lett. e)) in origine prevista dal D.L.

Con ciò va dato all'emendamento il significato di mancata conversione della previsione più ampia in origine prevista.

A tale conclusione si giunge anche valutando l'emendamento nell'ottica sopra richiamata del rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa e della maggiore aderenza al principio di eguaglianza tra i contribuenti. L'esclusione dalla rottamazione di (quasi) tutte le sanzioni (e non solo di quelle già previste dal D.L.) operata dalla legge di conversione è evidentemente indicativa di una volontà del legislatore di regolare in modo totalmente diverso la fattispecie e di sottrarre alla definizione agevolata i carichi derivanti da sanzioni.

Alla luce dei principi più sopra espressi deve, quindi, ritenersi che l'emendamento introdotto dalla L. n. 225/16 abbia efficacia *ex tunc*, con conseguente applicabilità della disposizione dell'art. 6 co. 10 lett. e-bis) anche all'istanza di definizione agevolata presentata da *omissis*.

Va comunque osservato che la questione non riveste effettiva rilevanza posto che la procedura amministrativa non si era ancora esaurita - né avrebbe potuto esserlo - prima della entrata in vigore (il 17.12.2016) della legge di conversione, L. 1.12.2016 n. 225.

Non pare superfluo rammentare che nell'esplicazione della propria attività l'amministrazione è tenuta ad applicare la legge in vigore al momento dell'adozione del provvedimento, e il privato, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, non può vantare l'acquisizione nella propria sfera giuridica di una stabile posizione di vantaggi: "È *jus receptum* infatti che la legittimità d'un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al

momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum." (C. Stato n. 2892/2016).

Tornando al caso di specie non vi è dubbio che nel dare la comunicazione (Documento *omissis*) qui impugnata l'amministrazione abbia dato corretta applicazione alla disciplina in vigore al giugno 2017 che, come già ripetuto escludeva dalla definizione agevolata sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali, quale quella irrogata dal Garante con ordinanza ingiunzione n. 78/2013. Quanto ai tempi impiegati dalla P.A. - e in particolare, quanto all'atto censurato dall'attore, ai tempi dell'agente della riscossione Equitalia nella comunicazione dell'ammontare complessivo delle somme - si rileva che gli stessi appaiono in linea con quanto disposto dall'art. 6 co. 3 D.L. 193/20162 (così come modificato dal D.L. 9.2.2017 n. 8, convertito con L. n. 45/17) che ha fissato nel 15.6.2017 la data entro la quale l'agente della riscossione avrebbe dato tale comunicazione.

L'attore ha precisato di aver ricevuto il Documento *omissis* il 16.6.2017. In tale contesto non può dirsi che vi sia stata in alcun modo lesione della buona fede dell'attore.

Va in definitiva escluso il diritto di *omissis* all'inclusione della sanzione inflitta dal Garante con ordinanza ingiunzione n. 78/2013 nel calcolo dei carichi definibili in via agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 come convertito dalla L. n. 225/2016.

Vanno altresì respinte le ulteriori eccezioni di illegittimità del Documento *omissis* per genericità e carenza di motivazione.

Occorre rilevare che il documento in questione costituisce esclusivamente una comunicazione finalizzata a indicare l'importo complessivo di quanto dovuto dal debitore e la scansione delle rate del debito. In tale ottica la comunicazione appare del tutto chiara in quanto precisa l'importo complessivo da pagare (€ 7.692,66 + € 125,73 per interessi di dilazione), le singole cartelle a cui i carichi di *omissis* risultavano legate e le date di scadenza delle 5 rate. Superata la questione della legittimità della non inclusione del carico per sanzione amministrativa inflitta dal Garante, non vi è altro da rilevare in ordine a tale carico, evidentemente non incluso nella comunicazione contestata e quindi non ulteriormente oggetto di indagini nel presente giudizio. In tale contesto non sembra rientrare nel presente giudizio la contestazione della maggiorazione ex art. 27 L. 689/81 applicata da Equitalia nella cartella di pagamento n. *omissis* riferita alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante con ordinanza ingiunzione n. 78/13.

Va comunque disattesa la prospettazione di parte attrice. Alla mancata inclusione del carico derivante dalla sanzione irrogata dal Garante, consegue altresì il pagamento della medesima con l'applicazione degli interessi e degli aggravii previsti per legge, ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 27 L. 689/81.

Alla soccombenza segue la condanna di *omissis* alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa: respinge le domande svolte da *omissis* nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Garante per la Protezione dei dati personali; condanna *omissis* a rifondere a Agenzia delle Entrate - Riscossione e a Garante per la Protezione dei dati personali le spese di giudizio liquidate ex D.M. 55/14 in complessivi € 4.835,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

